



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 169

del Consiglio comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2027 A SEGUITO DI DISERZIONE DELLA PRECEDENTE GARA. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Il giorno 06.12.2021 ad ore 18.05 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Maestranzi Dario

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Assenti: consigliere **Guastamacchia Fabrizio**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/92 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che gli Enti pubblici, per lo svolgimento del complesso di operazioni legate alla propria gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli altri adempimenti connessi previsti dalle norme, devono avvalersi di un servizio di tesoreria;

considerato che il servizio di tesoreria è disciplinato principalmente dalle seguenti disposizioni normative:

- articolo 203 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, il quale prevede che "1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge";
 - articoli dal 209 al 226, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali), in forza del rinvio operato dall'art. 49, comma 2 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)" e, nello specifico, l'art. 210 (Affidamento del servizio di tesoreria) che prevede che:
 - l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza [...];
 - il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
 - art. 115 (Affidamento del servizio) del vigente Regolamento di contabilità, secondo cui il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di credito, ad un istituto di credito ovvero a più istituti tra loro associati;
 - art. 116 (Convenzione di tesoreria) del medesimo Regolamento che stabilisce che i rapporti tra l'Ente e il Tesoriere sono regolati da apposita convenzione che disciplina:
 - la durata del servizio, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
 - le modalità organizzative e le condizioni economiche per l'espletamento del servizio;
 - le anticipazioni di cassa;
 - le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
 - i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
 - la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere al Comune;
 - le modalità di pagamento e riscossione, nonché l'individuazione delle relative valute;richiamata la propria deliberazione 27.07.2021 n. 125 con la quale, considerata la scadenza al 31.12.2021 del vigente contratto di tesoreria comunale n. 934 rep. di data 30.05.2017, è stata indetta una gara per l'affidamento del servizio a far data dal 1° gennaio 2022;
- dato atto che con la suddetta deliberazione:
- si è stabilito di affidare a terzi mediante concessione il servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2022 – 31.12.2026, approvando a tal fine, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., il progetto di servizio costituito dall'elaborato denominato "Capitolato di tesoreria" e il Piano Economico Finanziario di massima (P.E.F.), entrambi redatti dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
 - si è stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con presentazione telematica su Sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa

dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, per un periodo di anni cinque decorrenti dal 1° gennaio 2022 o in data successiva, e comunque con termine coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario fermi restando la possibilità per l'Amministrazione di richiedere, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti e l'obbligo per il Concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, la gestione del servizio affidato, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno;

- è stato incaricato il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali di provvedere alla predisposizione del bando di gara e all'espletamento della gara stessa;

richiamata la determinazione dirigenziale 19 agosto 2021 n. 13/125 con la quale, nel prendere atto di alcune modifiche/integrazioni/precisazioni rispetto a quanto contenuto nella sopra citata deliberazione consiliare, è stato approvato lo schema di bando di gara telematica n. 102293 con associato codice CIG. n. 88745885B1, finalizzato a disciplinare l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Trento;

richiamato il bando di gara prot. n. 217935/2021 di data 19 agosto 2021, pubblicato sul sito dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) e all'Albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi e dei contratti pubblici di A.N.AC., nonché per estratto sul giornale quotidiano di informazione e attualità "Gazzetta aste e appalti pubblici", riportante quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 20.09.2021;

dato atto che in data 21 settembre 2021, coerentemente a quanto previsto nella documentazione di gara, ha avuto luogo la prima seduta pubblica di gara, al termine della quale, constatata l'assenza di offerte pervenute entro il termine di scadenza, la gara è stata dichiarata deserta, come da Verbale di data 21 settembre 2021 n. 180 rep., registrato in data 24.09.2021 al n. 24959;

richiamata la nota prot. n. 249485 di data 23.09.2021 e successiva nota prot. n. 276983 di data 21.10.2021, con la quale, conseguentemente alla diserzione della gara in parola e considerata l'imminente scadenza del vigente contratto di tesoreria, il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, nelle more dell'attivazione delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio, ha esercitato l'opzione di proroga tecnica, chiedendo ad Unicredit S.p.a., in rappresentanza del Raggruppamento di Imprese affidatario del servizio, di garantire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della vigente convenzione rep. 934 sottoscritta in data 30.05.2017, la gestione continuativa del servizio per l'intera annualità 2022, alle medesime condizioni stabilite in convenzione, confermando, con nota prot. n. 255588 di data 29.09.2021, che detta richiesta è da intendersi riferita anche al servizio di tesoreria a favore degli Organismi pubblici dipendenti dal Comune;

rilevato che la richiesta di estensione del periodo di proroga tecnica della gestione del servizio di tesoreria all'intera annualità 2022 è motivata, stante il dovere dell'Amministrazione di assicurare all'utenza continuità e stabilità nell'erogazione del servizio, dalla complessità tecnico-informatica e di gestione dei flussi finanziari che lo caratterizza e che non rende auspicabili interruzioni in corso d'anno, rendendo di fatto imprescindibile disporre della continuità nella gestione per l'intero esercizio finanziario, evitando in tal modo disservizi o difficoltà all'utenza nel pieno rispetto dei principi di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa;

atteso che con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali 15.11.2021 n. 13/181 è stata autorizzata la proroga tecnica dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022 dell'attuale convenzione di tesoreria n. 934 rep. sottoscritta in data 30.05.2017;

ricordato che, stante la natura controversa che caratterizza il servizio di tesoreria, con rilevanti implicazioni in relazione all'idonea individuazione della disciplina applicabile in fase di affidamento del servizio, non essendo riscontrabile un'interpretazione univoca da parte della dottrina della giurisprudenza e della prassi operativa degli Enti che consenta di qualificare inequivocabilmente l'affidamento del servizio di tesoreria in termini di appalto ovvero di concessione di servizi, con la deliberazione del Consiglio comunale 27.07.2021 n. 125, l'affidamento del servizio di tesoreria è stato configurato come concessione di servizi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs 50/2016 e s.m., in particolare in considerazione del conferimento al Tesoriere di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento e, in generale, in relazione all'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo inteso sia

come attribuzione totale dei rischi di gestione del servizio in commento, sia come rischio di disponibilità legato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previste, aspetto questo centrale per la distinzione tra appalto e concessione di servizi;

richiamato l'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs.50/2016 e s.m. "Codice dei contratti pubblici" che definisce la concessione di servizi "un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

atteso, pertanto, che ai fini dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio, trovano applicazione:

- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), in particolare gli artt. 6 e 28;
- la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni degli articoli 164 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

considerato che il rischio e l'equilibrio economico – finanziario nelle concessioni è disciplinato dall'art. 165 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e s.m.;

atteso che, in particolare, il comma 2 del citato art. 165 così dispone "L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.";

ritenuto necessario riproporre la gara per l'affidamento del servizio in parola confermandone la durata quinquennale, in linea con quanto disposto dall'art. 168, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e dall'art. 116 del vigente Regolamento di contabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, o in data successiva, fino al 31.12.2027, stante l'anno 2022 di proroga tecnica, facendo comunque coincidere la sua scadenza con la scadenza dell'esercizio finanziario, fermo restando che nelle more di stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione potrà richiedere l'avvio anticipato del Servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;

ritenuto inoltre di confermare l'obbligo per il tesoriere, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, di garantire su richiesta dell'Amministrazione la gestione del servizio di tesoreria alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e comunque per un periodo non superiore all'anno, senza necessità di stipula di ulteriore atto;

ritenuto di prevedere, a modifica/integrazione di quanto già stabilito negli atti della precedente gara e sulla base della normativa sopra richiamata, l'elemento del cosiddetto "prezzo", consistente in un contributo pubblico, da riconoscere all'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 50/216 e s.m., al fine di rendere il servizio più appetibile al mercato favorendo per l'operatore economico il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della propria gestione

a fronte dei rischi posti in capo al medesimo, a comprova della concreta capacità di offrire correttamente il servizio posto a gara;

dato atto che l'impostazione della nuova gara, oggetto della presente deliberazione, rimane sostanzialmente invariata rispetto alla precedente, ad eccezione del periodo che ora è previsto per le annualità dal 01.01.2023 al 31.12.2027 della previsione di un prezzo/contributo pubblico a favore dell'aggiudicatario e dell'impostazione dei punteggi da assegnare ai parametri dell'offerta economica, in considerazione dell'aggiunta del parametro prezzo/contributo pubblico ai parametri già esistenti, con valutazione e assegnazione punteggio in base al maggior ribasso del medesimo;

riconosciuta e ribadita la natura concessoria dell'affidamento in parola, in ragione del conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento dell'attribuzione in capo al concessionario del rischio operativo inteso sia come attribuzione totale dei rischi di gestione del servizio, sia e soprattutto come rischio di disponibilità legato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previste;

atteso infatti che il rischio di disponibilità nel servizio di tesoreria può essere individuato nella capacità del concessionario di conformarsi tempestivamente alla mutevolezza di obblighi imposti all'Ente locale nella gestione dei propri flussi di cassa, che rispondono alla superiore volontà da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli Enti assoggettati al sistema di contabilità pubblica, per cui il Tesoriere è chiamato a saper gestire il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici rispettosi della normativa vigente delle regole tecniche e delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti, assumendo in tal senso, in capo a sé, seppur indirettamente, anche il rischio di domanda, oltre che il rischio di disponibilità;

considerato che l'esito infruttuoso della gara bandita dall'Amministrazione comunale conferma il contesto di evidente difficoltà che tutti i Comuni incontrano nell'affidamento del servizio di tesoreria, che anche negli anni scorsi ha indotto il Ministero dell'Interno ad un monitoraggio per individuare e formulare possibili soluzioni utili a garantire il regolare svolgimento di un servizio di rilevanza generale ed essenziale per la gestione finanziaria dei Comuni;

dato atto che la previsione di un prezzo/contributo pubblico, così come contemplato dal richiamato art. 165, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m., a favore del Tesoriere è da ritenersi conseguenza delle modifiche normative succedutesi negli ultimi anni che, se da un lato hanno ampliato i compiti e gli adempimenti a carico del Tesoriere, dall'altro hanno tolto quei margini di redditività che potevano essere legati agli interessi sulle giacenze di cassa e ai tempi di pagamento degli ordinativi. Confrontando diverse realtà comunali italiane, interessate dalla scadenza del contratto di tesoreria e quindi dalla necessità di riaffidare il servizio, la presenza di un riconoscimento economico a favore del Tesoriere pare essere condizione comune e necessaria per evitare la diserzione delle gare e del resto, tale possibilità di riconoscimento di un prezzo/contributo è prevista, come detto, dallo stesso Codice Appalti anche nel regime di concessione di servizi;

atteso che il complessivo equilibrio economico finanziario della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Trento deve essere valutato in una prospettiva necessariamente dinamica in ragione dei rischi assunti dal concessionario;

considerato che, a tal fine, è necessario redigere un nuovo Piano Economico Finanziario (P.E.F.) preordinato alla dimostrazione della concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la prospettiva di un equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché del rendimento atteso per l'intero periodo;

preso atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha predisposto un Piano Economico Finanziario di massima, Allegato n. 1 alla presente, elaborato tenuto conto delle caratteristiche del Servizio di tesoreria, con una stima presunta dei costi e ricavi di gestione per il quinquennio di durata contrattuale;

considerato che, ai sensi del sopra citato art. 165, l'eventuale riconoscimento del prezzo/contributo pubblico non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari;

preso atto che, alla luce dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario di massima, la spesa annua stimata dell'investimento per la gestione del servizio di tesoreria risulta pari ad euro 48.705,18, per cui il prezzo/contributo pubblico da riconoscere annualmente al Tesoriere non può essere superiore al 49% di tale costo;

ritenuto di indicare quale prezzo/contributo pubblico a favore del Tesoriere aggiudicatario un importo massimo annuo di euro 16.000,00, oneri inclusi, nel rispetto del limite

previsto dalla normativa sopra richiamata, che sarà comunque oggetto di offerta economica;

considerato che l'art. 6, comma 11 della Legge provinciale 2/2016 e s.m. dispone che "per le concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'art. 8 della direttiva 2014/23/UE", secondo il quale il valore di una concessione è costituito dal "fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.";

appurato che, dal calcolo effettuato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, il valore della concessione per l'intera durata contrattuale, pari a cinque anni, aumentato del valore di un anno di contratto in caso di eventuale proroga cosiddetta "tecnica", nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, nonché del 20 per cento dell'importo originario da destinare alle eventuali variazioni che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 29 della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., è stimabile in circa euro 350.000,00 (arrotondato per difetto e oneri esclusi) e, pertanto, sotto soglia di rilevanza comunitaria, pari a euro 5.350.000,00;

rilevato che detto importo non è da considerarsi vincolante, essendo calcolato in via presuntiva ed essendo legato ad elementi determinabili in esito alle risultanze della procedura di gara e nel corso della gestione;

atteso, infatti, che la spesa necessaria per la concessione a terzi del servizio in questione dovrà essere rideterminata ed è dipendente, in parte, da elementi connessi alle opzioni offerte in sede di gara e pertanto non determinabili con certezza a priori (interessi passivi, riconoscimento di remunerazione per specifici servizi richiesti dall'Ente, prezzo/contributo pubblico annuale riconosciuto per la gestione del servizio, ...), in parte dalle specifiche esigenze che emergeranno tempo per tempo (necessità di POS, carte di credito, di ricorrere all'anticipazione di cassa, ...);

verificato che, da febbraio 2014, il Comune utilizza quale strumento per la riscossione di talune tipologie di entrata il sistema europeo "Sepa Direct Debit (SDD)", in base a quanto stabilito dal Provvedimento di Banca d'Italia del 12 febbraio 2013, attuativo dei Regolamenti U.E. n. 260/2012 n. 248/2014, sistema che dal dicembre 2014 è stato integrato con il servizio denominato "SEDA Avanzato", servizio opzionale aggiuntivo e oneroso in grado di consentire le funzionalità di allineamento dello scambio di flussi elettronici relativi alle informazioni contenute nei mandati Sepa e garantire l'acquisizione dei mandati del cliente pagatore direttamente presso l'Istituto bancario di quest'ultimo anziché presso l'Ente creditore, consentendo, in tal modo al Comune creditore un risparmio in termini di ore lavoro di personale interno a ciò dedicato e ritenuto di garantire continuità al servizio;

ritenuto opportuno prenotare, per il pagamento del prezzo/contributo pubblico a favore del Tesoriere aggiudicatario, la somma di euro 80.000,00 (oneri fiscali inclusi), complessiva per i 5 anni di durata contrattuale dell'affidamento, e di imputare la spesa al capitolo 2282 (valori comuni dell'Ente: prezzo per servizio di tesoreria), dando atto che la stessa diventa esigibile negli anni di durata della concessione (euro 16.000,00/anno), rimandando, altresì, l'impegno della spesa relativa agli altri servizi inerenti l'affidamento in parola, ad appositi provvedimenti dirigenziali in fase di gestione contrattuale, attesa la presenza a bilancio di adeguati stanziamenti per far fronte alla medesima;

ritenuto di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la peculiarità del servizio, che necessita di una valutazione sia economica che di carattere qualitativo, e in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 16 della Legge provinciale 2/2016 e s.m., che individua nell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio da utilizzare in via prioritaria;

dato atto, in considerazione dell'aggiunta del parametro prezzo/contributo pubblico tra gli elementi oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio nell'offerta economica della necessità di modificare il peso del punteggio assegnato ai singoli parametri dell'offerta, ferma restando la suddivisione dei 100 punti, a disposizione per la valutazione delle offerte, in 70 punti massimi per l'offerta tecnica e 30 punti massimi per l'offerta economica, stante la rilevanza degli aspetti di carattere qualitativo, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della L.p. 2/2016 e s.m., ove dispone che "Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.", dal comma 4 del medesimo articolo secondo il quale "Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza.", nonché dal comma 10-bis dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., laddove è previsto che "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi

qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.", come di seguito meglio dettagliato:

A) OFFERTA TECNICA:

1. presenza nel Comune di Trento di sportelli bancari, escluso quello richiesto quale requisito di carattere speciale **(massimo punti 20)**.

Alla miglior offerta sono assegnati 20 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione.

Si ritiene di dover tener conto, in relazione agli elementi presi a riferimento per la valutazione delle offerte della prevalente localizzazione nell'ambito del territorio comunale dei clienti e fornitori dell'Amministrazione. Inoltre, la variegata tipologia di utenza comporta che vi sia un notevole numero di utenti che rimane ancorato all'utilizzo del tradizionale sportello bancario, pur in un contesto di evoluzione tecnologica che spinge sempre più verso strumenti di pagamento dematerializzati;

2. disponibilità a mettere a disposizione un proprio addetto dedicato al servizio di tesoreria allo sportello, per consentire il rapido espletamento di particolari e occasionali o abituali operazioni di cassa da parte dei soggetti autorizzati attraverso un dipendente dell'istituto riservato al servizio di tesoreria comunale **(massimo punti 20)**.

Se l'istituto offerente è disponibile sono assegnati 20 punti, in caso contrario sono assegnati 0 punti;

3. numero di apparecchiature POS (oltre quelle richieste all'art. 6, comma 9 del Capitolato di tesoreria) da installare, su richiesta del Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, presso casse interne del Comune, senza oneri di installazione, gestione, manutenzione, disinstallazione e commissioni a carico del Comune **(massimo punti 15)**. Restano a carico del Comune esclusivamente i costi complessivi delle linee telefoniche o/e di collegamento alla rete. Questo aspetto considera l'evoluzione normativa tendente alla riduzione dell'uso del contante e al maggior utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.

Alla miglior offerta sono assegnati 15 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

4. disponibilità a offrire servizi aggiuntivi, senza oneri a carico dell'Ente, riferiti a innovative, più funzionali e semplificate procedure informatiche. Tali servizi devono essere puntualmente descritti in apposito documento, composto indicativamente da una facciata, in cui si propongono le procedure informatiche. **(massimo 15 punti)**.

La Commissione dovrà esprimere il proprio giudizio in merito alla natura e al contenuto dei servizi proposti rispetto alle esigenze dell'Amministrazione, attraverso l'assegnazione di un coefficiente di valutazione, come meglio dettagliato nei documenti di gara, con conseguente assegnazione di punteggio finale, nell'ipotesi di disponibilità ad offrire servizi aggiuntivi gratuiti all'Ente, oscillante tra 0 (punteggio minimo ottenibile) a 15 (punteggio massimo ottenibile).

Se l'istituto offerente è disponibile sono assegnati massimo punti 15; in caso di non disponibilità punti 0.

B) OFFERTA ECONOMICA:

1. tasso di interesse passivo sulle anticipazioni **(massimo punti 7)**.

Alla miglior offerta sono assegnati 7 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione.

In generale, nel corso dei diversi esercizi finanziari, l'andamento degli incassi è altalenante, in quanto dipendente da fattori non governabili da parte dell'Amministrazione, mentre l'andamento dei pagamenti si presenta costante sia per la necessità di rispettare i termini per i pagamenti fissati dalla normativa vigente, sia per la necessità di garantire liquidità agli operatori economici. Tale situazione, fisiologica in condizioni ordinarie, può diventare oltremodo rilevante in periodi di crisi economico-finanziaria, soprattutto in relazione alla possibilità che famiglie e/o imprese non siano in grado di assolvere puntualmente alle obbligazioni pecuniarie nei confronti dell'Amministrazione comunale. Tali circostanze possono determinare uno squilibrio tra i flussi di cassa in entrata e in uscita e la conseguente necessità per l'Ente di ricorrere alle anticipazioni di cassa. Stante ciò, si ritiene di assegnare il punteggio più elevato nell'offerta economica all'aspetto "tasso di interesse passivo sulle anticipazioni";

2. prezzo/contributo pubblico, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 50/2016 e s.m., per la gestione del servizio di tesoreria **(massimo 5 punti)**.

Alla miglior offerta che risulterà essere quella con il prezzo proposto più basso rispetto al

prezzo base di euro 16.000,00, sono assegnati 5 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione.

La previsione di un prezzo/contributo è funzionale a favorire il raggiungimento da parte dell'operatore economico di un equilibrio economico-finanziario della gestione, a fronte del rischio assunto dal medesimo, a comprova della capacità di offrire un corretto servizio, ai sensi dell'art. 165, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.;

3. tasso di interesse attivo sulle giacenze (**massimo punti 4**).
Alla miglior offerta sono assegnati 4 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione.
Gli ultimi esercizi finanziari hanno evidenziato un trend di miglioramento nelle disponibilità liquide dell'Ente. L'obiettivo è quello di garantire il maggior rendimento possibile delle disponibilità finanziarie presenti in cassa;
4. costo unitario di presentazione, per ogni singolo mandato, nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit (**massimo 3 punti**).
Alla miglior offerta sono assegnati 3 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;
5. costo unitario per ogni operazione di rifiuto, scarto, storno, revoca e richiamo, nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit. (**massimo 3 punti**).
Alla miglior offerta sono assegnati 3 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;
6. commissione unitaria per ogni singolo mandato per il servizio di allineamento SEDA Avanzato (**massimo 3 punti**).
Alla miglior offerta sono assegnati 3 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;
7. canone mensile POS modello GSM (**massimo 2 punti**).
Alla miglior offerta sono assegnati 2 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;
8. commissione richiesta per operazioni estere: bonifici in arrivo e pagamenti disposti verso l'Estero (**massimo 1 punto**).
Alla miglior offerta è assegnato 1 punto, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;
9. commissione (onnicomprensiva di costo rilascio, canone e commissioni su transato) richiesta per il rilascio di carte di credito a favore di amministratori, funzionari delegati, agenti contabili, ecc. (**massimo 1 punto**).
Alla miglior offerta è assegnato 1 punto, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;
10. commissione annua richiesta all'Ente per il rilascio di fidejussioni a favore di terzi (**massimo 1 punto**).
Alla miglior offerta è assegnato 1 punto, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

rilevato che sono stati previsti, come attribuibili, punteggi a caratteristiche oggettivamente valutabili con criteri matematici o caratteristiche per le quali è semplice stabilirne la presenza o meno nell'ambito della proposta presentata, limitando al solo parametro di cui alla lettera A) punto 4 dell'offerta tecnica un giudizio soggettivo da parte della Commissione, seppure contenendo la discrezionalità della stessa attraverso la previsione di coefficienti di valutazione. Il punteggio complessivo finale assegnato alle singole offerte sarà dato dalla somma di tutti i punteggi parziali;

appurato che, con riferimento al servizio di tesoreria, non risulta necessario prevedere costi per la sicurezza, né predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), così come indicato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) con nota di data 10.06.2021 prot. n. 154793, non sussistendo alcuna interferenza tra i lavoratori del Comune e quelli del Tesoriere;

atteso che, ai sensi dell'articolo 50 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per gli affidamenti dei contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

vista la tipologia di affidamento in oggetto e verificato, anche sulla base delle voci di costo dettagliate nel P.E.F. di massima di cui all'Allegato n. 1 alla presente, che il costo della manodopera non risulta superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto per cui, non essendo il servizio oggetto di concessione qualificabile come ad alta intensità di manodopera, non

si impongono specifiche clausole sociali al Concessionario;

considerato, inoltre, sempre in relazione alla natura tecnica e specialistica del servizio, nonché alla ridotta entità del personale impiegato nel servizio e atteso quanto disposto dall'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, che non trova applicazione alla concessione in parola la clausola sociale che prevede l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

ricordato che la Giunta provinciale, con propria deliberazione 21 febbraio 2020 prot. n. 220 ha approvato le linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. con riferimento alle limitazioni al subappalto e che le stesse linee guida sono tuttora vigenti in base a quanto illustrato dalla P.A.T. con informativa di data 02.07.2021 acquisita a prot. comunale n. 174487 di data 02.07.2021;

ritenuto di ammettere il subappalto esclusivamente per lo svolgimento di attività materiali di supporto alla gestione del servizio di tesoreria e, comunque, nei limiti del 30% del valore del contratto al fine di garantire che la fornitura del servizio oggetto di gara sia svolta prioritariamente dall'Aggiudicatario valutato in sede di gara, in considerazione della natura e delle specificità delle prestazioni richieste e della rilevanza delle funzioni pubbliche espletate;

considerato che, a norma dell'art. 7 della Legge provinciale 2/2016 e s.m., la concessione di cui trattasi non viene suddivisa in lotti, stante la particolarità del servizio che richiede una gestione finanziaria unitaria non frazionabile in parti, se non a scapito della funzionalità complessiva, e atteso, in ragione di ciò, che la suddivisione in lotti non risulterebbe economicamente conveniente, posto che determinerebbe costi e disfunzioni all'Ente;

preso atto che sulla base di tutto quanto sopra esposto, il competente Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha predisposto l'elaborato denominato "Capitolato di tesoreria", che costituisce il progetto di servizio, contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il negozio, Allegato n. 2, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

ritenuto di individuare, allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, quale procedura di scelta del contraente, la "procedura aperta" posto che tale procedura consente la miglior snellezza procedurale, con il contenimento dei tempi e la massima garanzia di apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore, in condizioni di parità e senza creare indebiti ostacoli all'accesso degli operatori economici;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare gli articoli 39 bis e ter della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia autonoma di Trento 17.12.2012 prot. n. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392, 29.06.2015 n. 1097 e 03.08.2021 n. 1076, l'articolo 36 ter 1 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., come introdotto dalla L.p. 30.12.2014 n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) e da ultimo modificato dall'articolo 20 della Legge 23.12.2019 n. 12 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), che dispone, al comma 6, che al di fuori dei casi di obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro stipulate da APAC, le Amministrazioni provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando il MEPAT o, in mancanza di beni e servizi disponibili su MEPAT, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente;

richiamato, inoltre, l'articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. che introduce l'obbligo di mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento (SAP-SRM);

atteso che sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che dimostrino di essere in possesso dei requisiti sotto elencati, così come individuati nella citata deliberazione di data 27 luglio 2021 n. 125, considerando gli stessi logici, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più alto numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, ma anche in particolare in relazione alla peculiarità dell'attività espletata dal tesoriere nei confronti delle Amministrazioni comunali:

- Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale - artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:
 - assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 38 della Direttiva 2014/23/UE in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o

ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;

- ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e s.m., prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo Decreto, ovvero ogni altra autorizzazione di carattere soggettivo prevista dalla Legge;
- ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti soggettivi di cui ai punti sopra elencati devono essere posseduti da ogni impresa costituente il Raggruppamento.

- Requisiti di carattere speciale volti a dimostrare le capacità tecniche e professionali - art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:
 - ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 aver gestito, con regolare esecuzione del contratto, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando di gara almeno un servizio di tesoreria per conto di Enti Pubblici territoriali con movimentazione finanziaria complessiva non inferiore ad euro 300.000.000,00. Per movimentazione finanziaria complessiva si intende la somma delle riscossioni e dei pagamenti, così come risultante dai verbali di verifica di cassa alla data del 31 dicembre degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, l'esperienza dovrà essere vantata dal soggetto Capogruppo trattandosi di requisito non frazionabile;

- ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., presenza operativa di almeno un proprio sportello bancario dotato di operatori, che può coincidere anche con quello sede della tesoreria, all'interno del Comune di Trento.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il requisito si intende realizzato dal raggruppamento nel suo complesso;

ritenuto che la richiesta di aver gestito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione della gara, almeno un servizio di tesoreria per conto di Enti Pubblici territoriali con movimentazione finanziaria complessiva non inferiore ad euro 300.000.000,00 sia adeguata ad assicurare la massima partecipazione alla gara e, nel contempo, possa costituire garanzia per l'Amministrazione di capacità dell'impresa a gestire il servizio per il Comune di Trento che presenta una movimentazione finanziaria nell'ordine di euro 500.000.000,00 annui;

ritenuto, inoltre, che la richiesta, ai fini dell'ammissione alla gara della presenza operativa di almeno uno sportello bancario sul territorio comunale sia motivata dal fatto che la previsione di uno sportello dotato di operatori garantisce che l'attività dell'Ente, che si sostanzia in pagamenti e incassi riferiti a un'utenza variamente composta, anche per fascia d'età, e prevalentemente localizzata, possa espletarsi senza porre ostacoli ed evitando inutili e disagiati spostamenti per l'utenza stessa;

atteso che si ritiene di non poter sostituire la presenza di sportelli fisici con sole banche smaterializzate e/o sportelli telematici, in quanto, pur agendo in un contesto in rapida e continua evoluzione normativa e tecnologica, risulta ancora necessario e doveroso garantire un servizio della prestazione offerta adeguato e accessibile a tutte le fasce di utenza dell'Ente;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti interessati all'affidamento del servizio in gara. A seguito della valutazione delle offerte tecniche compiuta dalla Commissione la persona incaricata alla presidenza di gara provvederà all'apertura delle buste dell'offerta economica e alla valutazione delle stesse, nonché alla redazione della graduatoria delle offerte ammesse sulla base dei criteri fissati e all'aggiudicazione conseguente;

posto che, ai fini dell'aggiudicazione, è previsto un collaudo tecnico dell'applicativo che gestisce gli ordinativi informatici, che verrà dettagliato nell'apposito allegato al bando di gara, e che l'aggiudicazione definitiva sarà pronunciata ad esito positivo del collaudo;

ritenuto opportuno, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento in concessione del servizio in oggetto, inserire

nel bando di gara le seguenti clausole:

- una clausola che consente l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla Commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riserva alla Commissione la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;
- una clausola che prevede, nel caso di parità di punteggio complessivo tra gli offerenti, il collocamento primo in graduatoria del concorrente con il miglior punteggio sull'offerta tecnica e, nel caso di parità di punteggio complessivo e parità dei punteggi parziali sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica, di procedere mediante sorteggio in seduta di gara;

ritenuto, inoltre, di richiedere ai partecipanti alla gara la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale per i 5 anni di durata del contratto;

atteso che gli adempimenti di pubblicazione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza, avranno luogo secondo quanto previsto dalla vigente normativa, attraverso l'inserimento all'interno della Piattaforma "Nuovo SICOPAT" di tutti i dati, i documenti e le informazioni concernenti la gara, assicurando in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4bis della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;

ritenuto, altresì, di dare atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà alla predisposizione del bando di gara e all'espletamento della gara per la scelta del soggetto cui concedere il servizio in argomento, sulla base di tutte le indicazioni e degli elementi sopra descritti;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2021, in cui è previsto il servizio in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella riunione di data 8.11.2021;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- la Legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- la Legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m. "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.;
- la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di affidare a terzi mediante concessione il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario di massima (P.E.F.), Allegato n. 1 nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., il progetto di servizio costituito dall'elaborato denominato "Capitolato di tesoreria", redatto dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di procedere alla scelta del contraente cui concedere il servizio di tesoreria del Comune di Trento, mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con presentazione telematica su Sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, per un periodo di anni cinque decorrenti dal 1° gennaio 2023, o in data successiva, e comunque con termine coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario fermo restando che, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;
5. di prevedere, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi, l'obbligo per il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire la gestione dei servizi affidati, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno, senza necessità di stipula di ulteriore atto;
6. di riconoscere, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 50/2016 e s.m., a favore del soggetto aggiudicatario un prezzo, quale contributo pubblico per la gestione del servizio di tesoreria, nella misura massima di euro 16.000,00/anno, oneri inclusi, elemento soggetto a valutazione al ribasso ed assegnazione di punteggio in sede di offerta economica;
7. di prenotare, per il pagamento del prezzo/contributo pubblico a favore del Tesoriere aggiudicatario, la somma di euro 80.000,00 (oneri fiscali inclusi), complessiva per i 5 anni di durata contrattuale dell'affidamento, e di imputare la spesa come di seguito precisato, dando atto che la stessa diventa esigibile negli anni di durata della concessione:
 - euro 16.000,00 al capitolo 2282 (valori comuni dell'Ente: prezzo per servizio di tesoreria) del P.E.G. 2021-2023, esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 16.000,00 per ogni anno dal 2024 al 2027 in sede corrispondente al capitolo 2282

- sopra indicato con riferimento alle annualità dei futuri bilanci di previsione;
8. di rimandare, altresì, l'impegno della spesa relativa agli altri servizi inerenti l'affidamento in parola, ad appositi provvedimenti dirigenziali in fase di gestione contrattuale, attesa la presenza a bilancio di adeguati stanziamenti per far fronte alla medesima;
 9. di dare atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà alla predisposizione del bando di gara e all'espletamento della gara per la scelta del soggetto cui concedere il servizio oggetto della procedura di gara, sulla base delle indicazioni e degli elementi dettagliatamente descritti in premessa;
 10. di subordinare il perfezionamento del relativo rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di servizio di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 11. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
 12. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma di atto pubblico, la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
 13. di confermare tutto quanto deliberato e disposto con gli atti indicati in premessa, integrati e modificati nel contenuto come specificato ai punti precedenti e come meglio risultante dai documenti Allegato n. 1 e Allegato n. 2 alla presente deliberazione.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2027 A SEGUITO DI DISERZIONE DELLA PRECEDENTE GARA. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 30 (Angeli, Baggia, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 7 (Bosetti, Bridi, Filippin, Giuliani, Maschio, Saltori, Zanetti S.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 06.12.2021

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 92 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2027 A SEGUITO DI DISERZIONE DELLA PRECEDENTE GARA. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 novembre 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 92 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2027 A SEGUITO DI DISERZIONE DELLA PRECEDENTE GARA. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	tip	Ann	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	P	2023	01111.03.02282	U.1.03.02.17 .002	5001			16.000,00	"	94437 (9018927)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.11.2021